

L'EMIGRANTE

104 On. Biblioteca Comunale
Città

Bollettino dei Segretariati dell'Emigrazione di Udine, Belluno e Treviso

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Via della Posta N. 20

Conto corr. con la posta



Con la fratellanza il benessere
Col benessere la redenzione morale
Coll'organizzazione la dignità del lavoro
Col doveri e col diritti la giustizia



ABBONAMENTO ANNUO L. 1

Gratis per tutti gli iscritti

Udine, 1914

Anno IX - N. 4

Gli interessi dell'emigrazione friulana in rapporto alla rinnovazione dei Trattati di Commercio

(Continuazione del quesito 17)

Quali sono — anche in ragione delle loro pratiche conseguenze — le disuguaglianze più gravi ed evidenti nella condizione giuridica fra Italiani e nazionali, nei paesi su cui riferite, in rapporto all'applicazione delle leggi riguardanti specialmente gli infortuni e le assicurazioni contro i medesimi.

RISPOSTA

Le disuguaglianze nel campo delle assicurazioni degli infortuni sono di diritto e di fatto, e variano per ogni Stato di emigrazione.

Austria. Nell'applicazione della legge contro i danni degli infortuni sul lavoro in Austria occorre innanzi tutto ricordare che gli Istituti di Assicurazione hanno competenza territoriale; le decisioni di ogni Istituto di Assicurazione sono appellabili, entro un anno, presso i rispettivi Tribunali Arbitrari. Manca un Tribunale d'appello di secondo grado, che dia norme comuni; ne conseguono tante giurisprudenze diverse, talora contraddittorie, quanti sono i Tribunali Arbitrari.

Non sempre l'operaio è assicurato. Ciò avviene talvolta quando l'imprenditore è italiano (più spesso un Friulano), che ha conseguita la naturalizzazione austriaca per poter adire all'appalto dei lavori pubblici. In questo caso la mano d'opera arruolata è quasi completamente italiana. Manca quindi il controllo dell'elemento nazionale e talora l'impresa specula sui premi di assicurazione o denunciando salari inferiori, o denunciando un numero di operai inferiore al vero. Se alcuno degli operai non assicurati è colpito da infortunio l'impresa fa il possibile per nascondere l'accaduto; l'operaio, ignaro delle leggi, o altrimenti impossibilitato, non denuncia l'infortunio all'Istituto competente; conseguono infinite difficoltà per dimostrare che l'infortunio è dovuto per ragioni di lavoro, perchè i testimoni sono reticenti, o, più spesso, nel frattempo sono rimpatriati e quasi mai l'infortunato ne conosce, in modo preciso, le generalità ed il domicilio.

Taluni Istituti di Assicurazione — specialmente quello di Salisburgo — ritardano la decisione definitiva per modo che passano mesi e mesi, e talora degli anni, sicchè quando l'infortunato è chiamato a passare la visita medica, in base alla quale la decisione è presa, nel frattempo può essere guarito o molto migliorato, e tenendosi conto quasi sempre delle condizioni attuali al momento della visita, le liquidazioni sono naturalmente insufficienti. Citiamo ad esempio:

Buriola Sante di Campofornido — infortunio avvenuto il 15 maggio 1911, decisione definitiva 25 luglio 1912 (Istituto di Salisburgo).

Protti Luigi fu Tiziano di Cimolais — infortunio avvenuto il 21 maggio 1910, decisione definitiva 15 maggio 1911 (Istituto di Graz).

Pividori Luigia di Giovanni di Coeseano — infortunio avvenuto il 28 maggio 1911, decisione non ancora presa (Istituto di Salisburgo) ecc.

Procedendosi alle visite mediche per la decisione definitiva o di revisione di rendita, ordinariamente si compensano le spese di viaggio all'infortunato. L'Istituto di Salisburgo invece si rifiuta, quando trattasi di operai italiani rimpatriati.

Gli operai addetti all'estrazione e lavorazione della trementina non sono compresi fra le categorie di coloro, per i quali l'assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria. Questo Ufficio ebbe già ad occuparsi di diversi casi di infortunio, taluni anche seguiti da morte, di questa specie.

Al territorio della Bosnia Erzegovina, per quanto annesso all'Austria, non sono ancora state estese le leggi di assicurazione operaia; pertanto i nostri operai, che vi sono numerosi, specie gli edili e i boscaioli, in caso di infortunio non hanno alcun diritto di indennizzo.

Per tutti gli Istituti di Assicurazione, fatta lodevole eccezione di quello di Trieste, si nota una eccessiva tendenza a constatare, anche a brevi periodi di distanza, dei notevoli miglioramenti nelle condizioni dell'infortunato colpito da invalidità parziale permanente, con conseguenti falcidie delle rendite.

La disuguaglianza di diritto più grave, e che determina i più gravi inconvenienti, è quella stabilita dall'art. 42 della legge, per il quale « se l'avente diritto è suddito estero e dimora permanentemente all'estero, l'Istituto di Assicurazione è autorizzato a transigere con esso pel suo diritto a rendita mediante un importo da commisurarsi a seconda delle circostanze del caso ». La parola transigere dovrebbe significare che non possa procedersi alla capitalizzazione delle rendite senza il consenso dell'infortunato. Viceversa la giurisprudenza dei Tribunali Arbitrari ha interpretata la disposizione nel senso che l'operaio straniero, dimorante all'estero, non possa mai rifiutare la capitalizzazione, salvo ai Tribunali stessi il giudizio sull'equità del capitale proposto. Mancando una precisa norma legislativa circa la determinazione delle capitalizzazioni, ogni Tribunale ha una sua speciale giurisprudenza in merito. Quello di Trieste, lodevolmente, non procede mai a capitalizzazioni, e quasi sempre le rifiuta se richiesto; gli altri Istituti normalmente calcolano il capitale sulla base di quattro annualità di rendita, raramente più o meno, fatta eccezione di quello di Salisburgo, che, anzitutto, capitalizza sempre se si tratta di infortuni di una certa gravità ed irrimediabili, e sulla base di sole tre annualità, eccezionalmente quattro.

Così l'art. 42 della legge permette in Austria la capitalizzazione in misura irrisoria ad operai colpiti da infortuni gravi, permanentemente e fortemente lesi nella loro capacità lavorativa, a vedove, a fanciulli, a orfani, ad ascendenti.

Daffara Giovanni di Giovanni di S. Daniele, di anni 16, in seguito ad amputazione del braccio destro, ebbe il massimo di rendita per un anno; ma con decisione 4 aprile 1912 l'Isti-

tuto di Salisburgo capitalizzava le sue rendite in tre annualità!

Si omettono altri infiniti casi per brevità.

Germania. L'unica notevole disuguaglianza di diritto fra operai indigeni e nostri consiste nella facoltà che hanno gli Istituti di Assicurazione di capitalizzare le rendite degli infortuni italiani. Precedentemente alla convenzione tra il Regno di Italia e l'Impero Germanico circa le assicurazioni sociali del 31 luglio 1912 gli Istituti potevano capitalizzare le rendite degli infortuni italiani sulla base di tre annualità di rendite, ma solo a richiesta degli interessati. Avvenuta la Convenzione suddetta il Bundesrat, in base all'art. 2 di essa, compilò delle tabelle di capitalizzazione di rendite di aventi diritto per ascendenti, vedove e orfani.

Le tabelle che si riferiscono agli aventi diritti ascendenti, vedove, orfani, sono abbastanza eque, per quanto quest'Ufficio ritenga che le capitalizzazioni sieno sempre un danno, non potendosi spesso avere affidamenti di previdenza da parte dei tacitati, i quali troppe volte, dopo pochi anni, si rivolgono agli istituti di beneficenza per vivere. Le tabelle riguardanti gli infortunati diretti sono insufficienti e a danno degli operai. Ciò è dimostrato anche dal fatto che, andata in vigore la Convenzione col 1 Aprile 1913, a quest'Ufficio non risulta che d'allora in poi, gli Istituti di Assicurazione abbiano proceduto a capitalizzare le rendite di aventi diritti di ascendenti, vedove ed orfani, mentre sono numerosissime le capitalizzazioni degli infortunati colpiti da grave e permanente diminuzione di capacità al lavoro.

Colla decisione del Bundesrat 19 Giugno 1911 gli ascendenti degli operai nostri morti sul lavoro hanno eguali diritti di quelli tedeschi. L'assegnazione di rendita ad essi richiede:

- a) che siano incapaci a procurarsi il vitto col loro lavoro,
- b) che siano bisognosi,
- c) che il defunto provvedeva prevalentemente (cioè più della metà del necessario) al loro sostentamento.

Nel fatto la dimostrazione di cui alla lettera c) diventa quasi impossibile per gli aventi diritto ascendenti. Le deposizioni giurate di testimoni innanzi al Sindaco, od altra autorità, gli atti di notorietà non hanno alcun valore; in nessuna considerazione sono tenuti gli atti dalle autorità stesse: unico capitolo di prova valido è quello della presentazione di talloncini vaglia ricevuti entro l'anno precedente all'infortunio; e solo quando la somma totale degli importi da essi indicata superi la metà di quella reputata necessaria per il sostentamento del o dei superstiti. Senonchè ordinariamente l'emigrante non spedisce il danaro per posta alla famiglia, usando solo di questo sistema in caso di urgente bisogno, preferendo valersi dell'amico fidato, che rimpatria, o, quasi sempre, di portare con sé i risparmi a fine stagione.

E' quindi grave la disuguaglianza di trattamento per gli aventi diritto ascendenti italiani e quelli nazionali, potendo questi ultimi valersi della prova testimoniale, che loro è relativamente facile, quando non bastino le indagini sommarie compiute dalle Autorità di polizia.

Altra ragione di disuguaglianza di trattamento per gli aventi diritto ascendenti dipende dall'errore di concetto, che informa quasi sempre le decisioni dei sodalizi assicuratori e dei Tribunali Arbitrari circa la valutazione della somma reputata necessaria, annualmente, per il sostentamento degli aventi diritto stessi. Si generalizzano le particolari condizioni del tenore di vita della massa operaia germanica e si reputa che un operaio non possa vivere con meno di mk. 2,50 al giorno, e che ad una famiglia di 4 persone o 5 debbano occorrere non meno di 5 mk. al giorno, e quindi si ritengono necessari per il sostentamento di due genitori poveri non meno di mk. 1200 all'anno; quindi, in tal caso, la prova del prevalente sostentamento richiede la dimostrazione che dal defunto siano stati spediti, entro l'anno precedente alla sua morte, ai genitori stessi non meno di 600 mk. In effetto gli stessi genitori poveri in Italia possono vivere con annue lire 6-700, e quindi dovrebbe essere sufficiente la prova di aver concorso al loro sostentamento, da parte del defunto, con 300 o 350 lire.

Per la stessa errata valutazione delle condizioni economiche, del tenore di vita dell'operaio in Italia, conguagliato a quello della Germania, viene ritenuto superiore assai, di quello che è in realtà il guadagno delle sorelle superstiti tenute a mantenere i genitori. Infine noteremo che non si tiene alcun conto dei guadagni fatti dal defunto durante il periodo di rimpatrio.

Le Casse di Assicurazioni per inviare le rendite degli infortunati domiciliati in Italia si servono o della Posta o della Deutsche Bank, che fa servizio a mezzo del Banco di Napoli. Nel primo caso il prezzo del cambio della moneta è assai inferiore a quello corrente (attualmente mk. 81,40 per 100 lire) con danno evidente per l'infortunato; nel secondo caso si adotta un cambio medio trimestrale, che è tuttavia diverso del prezzo medio corr. (attualmente mk. 80,40 per 100 lire).

Per le capitalizzazioni l'inconveniente è proporzionalmente più grave se l'importo di esse è spedito a mezzo della posta; se il servizio è fatto dalla Deutsche Bank il prezzo di cambio è quello corrente della giornata con un margine di 0,25 per cento a favore di detto Istituto di Assicurazione contro il rischio di oscillazione.

Un'ultima disuguaglianza di fatto, assai vivamente e frequentemente lamentata, è quella risultante dalle continue visite (quasi ogni anno) a cui gli infortunati, domiciliati in Italia devono sottoporsi presso i medici di fiducia degli Istituti di Assicurazione per la revisione nelle condizioni delle capacità di lavoro. Questi medici di fiducia sono troppo facili a constatare note-

voli miglioramenti nelle condizioni degli infortunati, avvenuti nel periodo antecedente all'ultima visita.

Un notevole inconveniente nella trattazione delle pratiche degli infortuni avvenuti in Germania deriva dalla disposizione di legge per cui le decisioni degli Istituti di Assicurazione e dei Tribunali Arbitrari di primo grado sono appellabili nel termine di 30 giorni dalla data di consegna della decisione all'interessato. Il periodo di tempo è troppo breve per poter raccogliere i documenti necessari a preparare il ricorso.

Svizzera, Russia. Nel primo stato la legge sugli infortuni è stata profondamente modificata da poco tempo, per ciò non è possibile ancora conoscerne i riflessi pratici.

Ugualmente si può dire per il secondo stato, nel quale la legge sugli infortuni è stata istituita solamente da pochi mesi.

Francia. Colla Convenzione 8 Giugno 1909 sono state tolte tutte le disparità di trattamento fra operai italiani e nazionali nei riguardi all'assicurazione contro i danni di infortunio e venne eliminato l'inconveniente, che più si lamentava, quello cioè del mancato pagamento delle rendite agli operai infortunati o aventi diritto, non residenti nel territorio francese.

L'assicurazione francese sugli infortuni, per diversi riguardi superiore a quella germanica ed austriaca, specie nella misura degli indennizzi, nella pratica applicazione ha dei gravi inconvenienti.

a) Perché l'infortunio deve essere accertato da una inchiesta giudiziaria.

b) Per le lungaggini della liquidazione compiuta in primo grado ed in appello dal Magistrato ordinario (Rizzo Gio. Batta di Chions, infortunatosi l'8 Settembre 1908 a Viry Chatillons ebbe decisa la sua causa il 21 dicembre 1910 in primo grado, ed in appello il 28 dicembre).

Perché la legge ammette una proporzionale riduzione della misura dell'indennizzo, quando l'infortunio avvenga per colpa non scusabile dell'operaio.

Ungheria. Quest'Ufficio ritiene non potere meglio rispondere al quesito riguardante l'applicazione della legge contro i danni degli infortuni sul lavoro in Ungheria agli italiani, che riportando l'articolo in proposito pubblicato nel suo organo *L'Emigrante* nel n. 6 anno 1912.

« La balorda applicazione della legge sugli infortuni in Ungheria ».

« La convenzione italo ungherese, che estendeva agli operai delle due nazioni i benefici delle rispettive leggi sugli infortuni, fu da noi accolta con plauso e con vero senso di sollievo, ben conoscendo il non indifferente numero dei nostri operai, che colpiti da infortunio sul lavoro rimanevano senza aiuto e talvolta inabili per tutta la loro esistenza al lavoro.

« Dolorosamente dobbiamo constatare, dopo qualche anno che la convenzione è in vigore, che ai nostri emigranti infortunati viene fatto spesso un trattamento sfavorevole, non giustificato dalle disposizioni di legge, e soprattutto in antitesi a quelle tradizioni di simpatia e di amicizia, che sempre corsero fra gli Italiani ed il nobile popolo ungherese.

« Non ci dilunghiamo a fare affermazioni tecniche e di indole generale; a noi basta denunciare alcuni casi veramente pietosi, nella speranza che ciò serva a muovere l'opinione pubblica e il Governo, onde dal rappresentante della nostra Nazione siano compiuti i passi diplomatici opportuni ad eliminare gli inconvenienti, che andremo man mano segnalando.

Il caso di Vuerich Pietro.

« Vuerich Pietro di Vincenzo di Pontebba di anni 27, è un operaio che ebbe la sventura di subire un infortunio il 10 maggio 1909.

Attendendo all'atterramento di un faggio nei boschi sfruttati dalla Ditta Feltrinelli di Nagy-Tolmacs rimase impigliato tra i rami della pianta, e uno

di questi, schiantandosi, lo colpì e gli fratturò la clavicola. Fu trasportato al più vicino posto medico distante dal luogo dell'infortunio una giornata e mezza di cammino, ove ebbe le prime cure e poi fu ricoverato nell'Ospedale di Nagyszeben, ove rimase in cura dal 18 luglio al 14 agosto 1909 e uscì tutt'altro che guarito (perché guarito non lo sarà mai più). Diffatti l'operazione di aggiustamento della clavicola non diede buoni risultati, perchè le due parti dell'osso non si saldaron e col tempo crebbero in senso inverso.

Il carteggio colla cassa ammalati (Keruleti Munkásbiztosító Penzar in Nagy s zeben) durò a lungo. Finalmente questa Cassa decide che il Vuerich debba sottoporsi a visita medica presso la più prossima *Cassa ammalati* dell'Austria e l'infortunato si reca a Villach il 26 ottobre 1910.

Parrebbe che dopo questa visita dovesse succedere l'immediata liquidazione dell'infortunio, invece colla nota 22 dicembre 1910 l'Istituto assicuratore chiede un ulteriore certificato medico, dal quale risulti per quanto tempo durò il periodo di incapacità e quale fosse il grado di incapacità alla fine dicembre 1910. In data 11 Gennaio 1911 si spedisce il richiesto certificato medico e... finalmente il 13 gennaio stesso la *Cassa* intima al Vuerich di recarsi nuovamente a Villach a passarvi un'ulteriore visita medica; ad analoga rimostranza finisce di accontentarsi di un nuovo certificato medico, e quando Dio vuole, il 3 aprile 1911, la Cassa emette una decisione, colla quale si concede una indennità provvisoria di annue corone 393,12 a partire dal 19 agosto 1909.

Si spediscono le ricevute di rendite arretrate per un importo totale di corone 687,96 in data 17 maggio 1910, ed il sinistrato ha ancora da vedere tale somma!

Infatti la Cassa Nazionale di Budapest ha, nel frattempo, avvocato a sé tutto l'incartamento, disfatto quello che la Cassa aveva fatto, annullato, crediamo, la sentenza.

Così si rinnova la meravigliosa storia dei benedetti certificati medici, che vengono richiesti nuovamente dalla Cassa Centrale in data 13-11 1911.

I certificati vanno e ritornano perchè non piacciono alla Cassa Nazionale Ungherese. L'egregio Console di Budapest ci informa in data 2 aprile 1912 che la Cassa ha intenzione di preparare un formulario che verrebbe spedito alla Cassa Nazionale di Roma.

Dal 2 aprile in poi non se ne sa più niente. Vuerich Pietro di Vincenzo attende la liquidazione del suo infortunio e la Cassa Nazionale Ungherese con sede a Budapest, attende che lo infortunato Vuerich Pietro crepi di vecchiaia. Dopo si vedrà ».

Teoricamente la legge Ungherese di assicurazione contro i danni degli infortuni sul lavoro non è peggiore di quella Austriaca; sono le lungaggini burocratiche, che essa determina, che la rendono pessima nell'applicazione. Ogni Cassa locale deve procedere alla liquidazione degli infortuni, che avvengono nel suo territorio cioè nel territorio di sua competenza; ma le pratiche sono eterne e richiedono un'infinità di tempo. Quando poi la liquidazione è compiuta la Cassa Centrale di Budapest deve procedere alla revisione di quanto è stato fatto e può modificare i risultati.

Nell'esempio surricordato abbiamo che, infortunatosi il Vuerich Pietro il 10 maggio 1909, la liquidazione definitiva avvenne il 19 novembre 1912.

Numerosi altri esempi potremmo citare: così Gonano Pietro di Sesto al Reghena infortunatosi il 6 Settembre 1911, ottenne la sentenza definitiva il 24 Ottobre 1913; Maieron Gio. Batta di Paluzza infortunatosi il 27 maggio ebbe la sentenza definitiva il 12 agosto 1913; Malattia Ferdinando di Angelo di Barcis, infortunatosi il 24 dicembre 1911 (amputazione di una gamba) non ha ancora ottenuta la liquidazione; ecc. ecc.

Le decisioni delle Casse locali sono appellabili entro 15 giorni; quelle della Centrale entro 3 mesi dalla data di loro consegna agli interessati, ma nel frattempo il pagamento delle rendite proposte è sospeso, se non avviene la rinuncia al diritto di appello; ciò costringe tutti gli infortunati ad accontentarsi di quello che viene loro offerto, tanto più facilmente quanto maggiore è stata l'attesa della liquidazione.

Altra difficoltà gravissima per lo svolgimento delle pratiche d'infortunio deriva dalla lingua, quasi incompresa dai nostri operai e ben poco conosciuta in Italia, per cui, per ogni carteggio e traduzione delle decisioni, con notevole perdita di tempo, è necessario rivolgersi ai nostri rappresentanti Consolari in Ungheria.

Rumenia. La legge di assicurazione contro i danni degli infortuni in Rumenia è andata in vigore solo col 1 maggio 1912; pertanto questo Ufficio non ha ancora avuto modo di constatare tutti i riflessi pratici, pei nostri operai, che da essa possano derivare.

Quasi tutti gli infortuni, la cui trattazione fu a noi affidata durante l'anno 1912, sono ancora da liquidarsi. Il ritardo però può anche dipendere dallo stato di guerra, in cui si è trovato quel paese.

Intanto si può già constatare una gravissima disuguaglianza di diritto stabilita dall'art. 145 della legge, che sanziona il principio, che agli operai stranieri, i quali, successivamente ad un infortunio con conseguente incapacità permanente parziale o totale al lavoro, abbiano abbandonato per oltre un anno il territorio Rumeno, si corrisponda sempre un capitale una volta tanto, pari a tre annualità di rendita.

Serbia. La legge sul negozi dell'11 Gennaio 1910 comprende anche l'assicurazione contro i danni degli infortuni sul lavoro; ma un regolamento speciale dovrà sviluppare questa parte della legge, per cui essa attualmente non è ancora applicata e non se ne possono quindi conoscere i riflessi pratici. Osserveremo tuttavia che la legge dispone che agli operai stranieri vengano riconosciuti gli stessi diritti garantiti agli operai nazionali purché dallo Stato, dal quale gli stranieri sono cittadini, sia concessa ai Serbi reciprocità di trattamento.

Rimedi

Austria. Le leggi sull'impiego e protezione degli stranieri (V. risposta attuale, comma 1) potrebbero contenere norme per impedire che l'imprenditore possa denunciare un numero di operai, e salari inferiori a quelli reali. E' necessario estendere all'Austria per avere una più efficace difesa dei nostri emigranti infortunati, i servizi degli *addetti dell'emigrazione*; conseguentemente è necessario ottenere che il Governo austriaco non vi si opponga.

Poiché già due Istituti di Assicurazione emanano le loro decisioni in lingua italiana quando si tratta di operai italiani (Trieste e Salisburgo) ottenere che la stessa norma sia adottata dagli altri Istituti e Tribunali arbitrali.

Ottenere che, in ogni caso, e da tutti gli Istituti, siano rimborsate le spese di viaggio occorrenti per le visite di revisione.

Ottenere che l'applicazione della legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sia estesa al territorio della Bosnia Erzegovina ed alla categoria dei trentinai e boschieri.

Ottenere che le contestazioni per liquidazione e per revisione di rendite di infortunati italiani rimpatriati sieno risolte dai Tribunali arbitrali, dopo che l'interessato sia stato, a sua richiesta, sottoposto a visita collegiale medica. (I Collegi medici potrebbero essere costituiti da tre membri, uno scelto dal Tribunale arbitrale, uno dal Commissariato dell'Emigrazione, il terzo dagli altri due).

Circa l'applicazione della legge sugli infortuni agli ascendenti vedere quanto si propone per la Germania.

Ottenere infine che l'art. 42 delle legge non sia applicato agli infortunati italiani rimpatriati e aventi diritto, o quantomeno ottenere che le capitalizzazioni siano calcolate in base a criteri fissi ed equi.

Germania. Abolizione dell'art. 2 della Convenzione 31 luglio 1912, e quantomeno revisione e miglioramento delle tabelle di capitalizzazione. Circa i diritti degli ascendenti ottenere che sia affidato al Magistrato italiano (ad esempio il Pretore) l'indagine sulla miserevolezza degli interessati sull'avvenuto o meno, mantenimento prevalente da parte del defunto nell'anno precedente all'infortunio.

Ottenere che il pagamento delle rendite e gli importi di capitalizzazione agli infortunati e aventi causa in Italia sia fatto coi criteri già adottati per gli infortunati italiani nel bacino minerario della Meurthe et Moselle (ciò servirebbe anche ad impedire molte revisioni di rendita provocate dalla conoscenza, da parte degli Istituti di assicurazione, del salario percepito dagli infortunati).

Svizzera e Russia. Ottenere uguaglianza di trattamento agli operai italiani, anche se rimpatriati dopo colpiti da infortunio ed agli aventi diritto.

Francia. Le lungaggini delle liquidazioni richiedono che sia estesa agli infortunati italiani in Francia la difesa legale da parte del Commissariato dell'Emigrazione nel modo che esso provvede agli infortunati negli Uniti d'America. Ottenere che la Francia, come ha fatto finora, non si opponga alla creazione di posti di Addetti all'Emigrazione.

Ungheria. Poiché una parte della popolazione soggetta allo Stato Ungherese è Italiana ottenere che le decisioni e sentenze, riguardanti operai italiani, siano emesse in lingua italiana, o quantomeno sia adottata quella tedesca. Ottenere che sia eventualmente gradita l'istituzione dei R. Addetti all'Emigrazione, la cui azione potrebbe avere indubbia efficacia per un più sollecito disbrigo delle pratiche d'infortunio. Ottenere che non sia sospeso, in nessun caso, l'invio delle rendite deliberate durante i termini d'appello.

Rumenia. Ottenere l'aggraddimento per l'eventuale invio di R. Addetti all'Emigrazione e la non applicazione agli infortunati italiani dell'art. 145.

Serbia. Ottenere l'aggraddimento come sopra. Concludere trattato di reciprocità non appena sarà stato compilato il regolamento della legge sui negozi.

Quali sono - anche in ragione delle loro pratiche conseguenze - le disuguaglianze più gravi ed evidenti nella condizione giuridica fra Italiani e nazionali, nei paesi su cui riferite, in rapporto all'applicazione delle leggi riguardanti specialmente le altre forme di assicurazione sociale (malattie, invalidità e vecchiaia ecc.)

RISPOSTA

Germania. Colla citata Convenzione 31 Luglio 1912 circa le assicurazioni sociali si è ottenuto di togliere, o notevolmente mitigare, la più grave disuguaglianza di diritto nel campo dell'assicurazione dell'invalidità e vecchiaia. Gli operai nostri erano obbligati a pagare le quote di assicurazione senza avere, o solo eccezionalmente, la possibilità di goderne i benefici. Infatti, per ottenere una pensione minima, occorre in Germania aver pagato 1200 quote settimanali, e il godimento di essa è subordinato, all'età legale di 65 anni, al permanente domicilio nell'impero. La convenzione permette il passaggio delle quote versate dall'operaio, dietro sua domanda, alla Cassa Nazionale di Previdenza Italiana sul libretto ad esso intestato.

Circa l'assicurazione di malattia la disuguaglianza di diritto più notevole consiste nel fatto, che non sono pagati i sussidi agli emigranti rimpatriati e ancora ammalati. Abbandonando il territorio dell'Impero si perde ogni diritto verso le relative Casse di Assicurazione, salvo casi eccezionali e trascurabili. Il danno di questa disposizione è grave perchè l'operaio italiano che ha una malattia seria, normalmente

preferisce rimpatriare subito per essere curato in famiglia, rinunciando al diritto di sussidio di metà salario, che gli compete per la durata della malattia, quando questa non si prolunghi oltre i sei mesi.

Francia - Svizzera. — Non esiste assicurazione obbligatoria contro la malattia e la vecchiaia.

Austria. Non esiste l'assicurazione obbligatoria contro i danni della vecchiaia. Circa l'assicurazione contro le malattie come per la Germania, vale il principio che, chi abbandona il territorio austriaco, perde ogni diritto verso la Cassa di Assicurazione. Il sussidio di malattia è uguale ai 6/10 del salario e può prolungarsi al massimo per cinque mesi.

Ungheria. La legge sull'assicurazione contro le malattie è uguale a quella austriaca, salvo che il sussidio giornaliero è pari ai 5/10 del salario. Non esiste quella sull'invalidità e vecchiaia.

Rumenia. La legge di assicurazione contro i danni della malattia, d'invalidità e vecchiaia è andata in vigore il 1. Maggio 1912, e questo Ufficio non ha ancora avuto modo di misurarne i riflessi pratici.

D'altra parte della legge si conosce un solo riassunto sommario e non il testo preciso; ma è presumibile, come per gli infortuni, esista qualche limitazione al godimento dei sussidi in Italia.

Serbia. La legge sui negozi 11 Giugno 1911 contempla anche l'assicurazione contro le malattie, invalidità, e vecchiaia, le cui norme dovranno svilupparsi in regolamenti speciali ancora da compilarsi. Circa al trattamento fatto agli Italiani, come per l'assicurazione contro gli infortuni, vale il principio di reciprocità.

Bulgaria. La legge di assicurazione contro le malattie e l'invalidità riguarda solo gli operai impiegati dello Stato (12 Febbraio 1906). Essa si applica esclusivamente agli operai Bulgari, sia per espresso richiamo del regolamento, sia perchè lo Stato non può impiegare che sudditi bulgari.

Rimedi

Germania, Austria-Ungheria, Serbia, Rumenia. Ottenere il pagamento in Italia dei sussidi di malattia agli aventi diritto rimpatriati.

Rumenia. Ottenere la facoltà di trapasso in libretti della Cassa Nazionale di Previdenza delle quote versate agli operai italiani per assicurarsi contro i danni d'invalidità e vecchiaia.

Per tutti i paesi, e specialmente per l'**Austria.** Ottenere che agli aventi diritto sia comunicato un esatto rendiconto delle spese di ospedalizzazione e di assistenza nel periodo di tempo, in cui, essendo infortunati, in cura, sono a carico delle Casse Ammalati, colla indicazione e dimostrazione precisa del loro dare ed avere, tenendo calcolo dei sussidi di malattia ad essi nel frattempo competenti.

Quali sono — anche in ragione delle loro pratiche conseguenze — le disuguaglianze più gravi ed evidenti nella condizione giuridica fra italiani e nazionali, nei paesi in cui riferite, in rapporto all'applicazione delle leggi riguardanti specialmente la pubblica beneficenza ed assistenza. (specialmente ospitaliera).

RISPOSTA

Germania. La beneficenza ed assistenza pubblica sono concesse solo a coloro che hanno acquistato la cittadinanza Germanica. Tuttavia l'operaio italiano, iscritto alla Cassa malati, ha, come i nazionali, diritto alla assistenza ospitaliera.

Francia. Gli italiani non hanno diritto alla assistenza gratuita ospitaliera che nel caso di infortunio. L'esperienza di quest'Ufficio permette di lamentare che nelle miniere della Maurthe e Moselle, dove sono circa 30 mila italiani, l'insufficienza degli ospedali sia grave. Quello di Briey, e le camere di pronto soccorso, che esistono qua e là negli altri comuni della regione, non possono neanche sopperire ai bisogni determinati dagli infortuni. Spesso infortunati gravemente devono essere trasportati a grandi distanze, il che ha causato la

morte di alcuni di essi, che si sarebbero potuti salvare.

Svizzera. L'assistenza ospitaliera gratuita agli stranieri è riservata solo ai soci della Cassa ammalati e la iscrizione in esse non è obbligatoria.

Austria Ungheria, Rumenia. L'assistenza ospitaliera agli stranieri gratuita è riservata ai soli soci della Cassa ammalati.

Serbia. La legge sui negozi, quando sarà applicata nella sua parte riguardante le assicurazioni sociali, concede assistenza ospitaliera gratuita agli stranieri, che saranno iscritti alla Cassa ammalati.

Russia e Bulgaria. Non vi è assistenza agli indigenti stranieri gratuita.

Rimedi

Francia. Ottenere che l'assistenza ospitaliera agli infortunati nel bacino della Meurthe et Moselle corrisponda ai bisogni reali. Concludere con tutti i paesi trattati di reciprocità circa l'assistenza ospitaliera, anche a riguardo agli operai indigenti non iscritti nelle Casse di Assicurazione contro le malattie.

Quali sono anche in ragione delle loro pratiche conseguenze, le disuguaglianze più gravi ed evidenti nella condizione giuridica fra italiani e nazionali, nei paesi su cui riferite, in rapporto all'applicazione delle leggi riguardanti specialmente le tutele del risparmio.

Risposta

Non si notano disuguaglianze di trattamento in proposito. Del resto la risposta al Quesito 8 indica che la grande maggioranza degli emigranti Friulani è temporanea e spedisce i risparmi a casa o li porta con sé rimpatriando.

Rimedi

Vedi risposta al Quesito 8 ultimo periodo.

Quali sono, anche in ragione delle loro pratiche conseguenze, le disuguaglianze più gravi ed evidenti nella condizione giuridica fra italiani e nazionali, nel paese su cui riferite, in rapporto all'applicazione di speciali tasse statali o di enti locali.

RISPOSTA

Germania. Alle tasse statali e locali vanno soggetti gli stranieri nella stessa misura che i nazionali. La tassa di reddito e profitto (*Einkommensteuer*), che per i nazionali viene applicata a chi ha un reddito annuale oltre i 300 mk. agli stranieri si applica quando abbiano un reddito superiore ai 600 mk. La tassa è di carattere progressivo e cresce col reddito sia esso dovuto al lavoro o all'impiego del capitale. Alla aliquota statale si aggiunge quella, variabile, locale. In conseguenza dei frequenti cambiamenti di luogo, a cui sono soggetti gli operai Italiani, o per trascuratezza nel conservare o nel farsi rilasciare le ricevute di pagamento, non sono pochi quelli che sono costretti a pagare due o tre volte la tassa.

Svizzera. Gli operai stranieri sono soggetti a non gravi tasse di soggiorno comunali. I Comuni, che le hanno imposte, sono pochi.

Francia, Austria, Ungheria, Serbia, Rumenia, Russia. Non vi sono disuguaglianze di diritto.

Bulgaria. Non vi sono disuguaglianze di diritto, però gli operai Italiani si lamentano che la imposta professionale, che colpisce progressivamente i redditi superiori a L. 150 annue sia ad essi applicata in modo da determinare gravi inconvenienti. Parrebbe che non vengano intimati regolarmente i preavvisi di pagamento, sicchè, dopo, fra accumulazioni di annualità e multe, si debbono sborsare somme notevoli, talvolta superiori alle 200 lire.

RIMEDI

Difficile suggerire un provvedimento circa le tasse locali e di Stato sul reddito applicato agli italiani. Fu suggerito in un Congresso degli Emigranti Friulani il riscatto a forfait delle stesse da parte del nostro Governo.

Per la Bulgaria sarebbe necessario ottenere che le intimazioni dei pagamenti fossero fatte o in lingua italiana o a mezzo del Consolato Italiano, il quale dovrebbe provvedere alla traduzione di esse

QUESITO 18.

Esistono, e quali sono, nei paesi su cui riferite, limitazioni od esclusioni per l'ammissione al lavoro nei riguardi degli Italiani, in conseguenza — oltre che di norme speciali per l'assunzione degli operai in opere pubbliche — anche di patti stipulati dalle organizzazioni operaie locali, che tendano ad escludere o limitare l'uso della mano d'opera straniera, sia direttamente, sia anche indirettamente (vietando ad es. o rendendo difficile l'accesso degli operai stranieri alle organizzazioni stesse)?

RISPOSTA.

Non vi sono, in generale, sancite esclusioni di operai Italiani dai lavori privati e pubblici in Germania, Francia, Austria-Ungheria, Svizzera e Russia. Però si può dire che, quando scarseggia il lavoro al punto da richiedersi la limitazione della mano d'opera, la prima ad essere esclusa, specialmente se si tratta di lavori pubblici, dello Stato, dei Distretti, dei Comuni, è quella staniera. In alcuni casi, trattandosi di lavori pubblici (quelli dello Stato del Baden e quelli di alcuni Comuni dell'Austria ad esempio) l'assunzione dei lavoratori stranieri è subordinata all'impiego di tutta la mano d'opera abile indigena. In pratica queste limitazioni sancite hanno avuto finora scarso effetto.

Si nota però in **Austria** che, se non vi sono disposizioni legislative avverse all'assunzione della mano d'opera straniera, di fatto vi è una certa tendenza ad escludere la nostra da determinati lavori pubblici. A esempio il 15 agosto 1912 venivano inopinatamente licenziati ben 400 operai italiani addetti alla costruzione della ferrovia Salzburg-Bischofshofen, senza che se ne abbia mai potuto sapere il motivo. In questi ultimi tempi sono frequenti i licenziamenti della maestranza Italiana nel cantiere di Monfalcone, che vengono man mano sostituite con elementi nazionali, Inglesi e Germanici. Talora nel senso di escludere e limitare l'assunzione di mano d'opera Italiana da lavori pubblici, del genere, si sono fatte pressioni anche agli imprenditori.

Rumenia. La legge per l'incoraggiamento dell'industria stabilisce che, a cominciare dal 1917, non possa essere impiegato più del 25 per cento degli operai stranieri nelle industrie sovvenzionate dallo Stato. Nei lavori dello Stato non si possono impiegare sudditi esteri, ma la disposizione non è applicata alla lettera.

Serbia. Particolari disposizioni sono incluse nelle leggi minerarie e industriali, per le quali i concessionari di miniere non possono impiegare normalmente più del 20 per cento di operai stranieri, e gli industriali, che godono vantaggi speciali dallo Stato, devono, entro tre anni della fondazione dei loro stabilimenti, avere tutto il personale serbo.

L'organizzazione operaia in Europa non ha mai cercato di includere clausole nei contratti di tariffe escludenti la mano d'opera estera. Talvolta ha premuto sull'autorità, nei periodi di forte disoccupazione, perchè si desse la precedenza ai lavoratori indigeni di occupati. Essa, anzi, ha sempre energicamente resistito agli egoismi delle masse lavoratrici tendenti ad ottenere il monopolio del lavoro locale.

Là dove può ed è abbastanza forte, l'organizzazione tende ad escludere dal lavoro chi non è organizzato, sia esso indigeno o straniero. Vi sono delle piazze (le principali città della Germania ad esempio) nelle quali non sono ammessi al lavoro, in certe categorie di mestieri, coloro che non dimostrino di essere organizzati da sei mesi almeno; è poichè l'operaio italiano è restio, se non al principio dell'organizzazione, al pagamento di alte quote, ne deriva una disuguaglianza, da esso voluta, per la quale è escluso dai luoghi in cui il lavoro è meglio remunerato.

Rimedi

Se non sono, salvo poche eccezioni, sancite disposizioni avverse all'assunzione di operai italiani nei lavori pubblici dei paesi di emigrazione, ciò non

toglie che, per diversi segni, non si possa presumere che questa sarà la tendenza di un prossimo avvenire. Perciò è necessario ottenere impegni in senso contrario, anche di carattere preventivo.

Nelle esclusioni citate in **Austria** quest'ufficio non sa cosa suggerire, essendo probabilmente dovute a ragioni politiche.

Per tutti i paesi dei Balcani è necessario ottenere impegni, anche preventivi, onde non siano applicate al presente ed in avvenire le misure di restrizione all'assunzione della mano d'opera italiana nei lavori pubblici e nelle industrie beneficate dai Governi.

Le limitazioni dovute all'opera delle organizzazioni economiche non possono essere eliminate che dall'appartenenza degli emigranti alle organizzazioni stesse.

QUESITO 19.

Quali speciali garanzie sarebbero necessarie per ovviare alle restrizioni e limitazioni indicate nei quesiti 16, 17 e 18?

RISPOSTA

La risposta fu data nello svolgimento dei quesiti 16, 17, 18, man mano sotto la dicitura *rimedi*.

(Continua)

AVVISO

Facciamo noto a tutti coloro che si portano in Germania che la sotto firmata Ditta fornisce a prezzi modicissimi: Fagioli, Formaggio, generi Coloniali, Olio, Vini, fabbrica salumi italiani di primissima qualità; *Josef Corradi — München — Schellingstrasse N. 111 | II München (Baviera).*

Ricerche

1. Romano Dante fu Pietro muratore, di anni 31, di S. zza di Zuglio (Udine); in Settembre si trovava a Monfalcone (Trieste). E' ricercato dalla famiglia e chi sapesse darci il suo indirizzo farebbe opera buona; scrivere al Segretariato dell'Emigrazione di Udine.

2. Fachin Luigi fu Luigi di Avaris di Socchieve (Udine) di anni 43 del quale da dieci anni non si hanno più notizie. E' emigrato nel 1902 in Romania e la sua ultima dimora fu a Riminig Vols, la famiglia lo ricerca per definire certa eredità.

3. Montegani Osvaldo di Sante di anni 39 e suo fratello Antonio di anni 32 entrambi di Flaibano di S. Orlorico (Udine) sono ricercati per urgenti interessi di famiglia.

Il Montegani Osvaldo si recò nel marzo 1910 in Dusseldorf Obercassel presso il sig. Vigenfeld qual elettricista e nel giugno del 1913 fu visto in Colonia.

Il Montegani Antonio nel 1905 si recò pure a Dusseldorf Obercassel presso la stessa impresa quale sterratore e nel 1907 ad Hagedingen ove dovrebbe ancora trovarsi.

4. Bianchi Pietro di Michele di anni 31 bracciante di Ulin, da 8 anni manca da casa e da 4 anni non da più notizie di sé. In quell'epoca lavorava in una cartiera fra Regensburg e Monaco (Baviera).

5. Rossi Paolo di Castelnuovo (Udine) da sei anni non dà notizie di sé, la famiglia lo ricerca urgentemente per affari.

6. Del Missier Giovanni Battista detto Sandrin di Clausetto nel giugno dell'anno s. si trovava con una compagnia di operai di Lauro a lavoro in Ungheria. La famiglia è nella più assoluta miseria. Pare che lavorasse ad *Abrudbanya*.

7. Mecchia Celeste di Leopoldo di Preone partì il 28 Aprile per la Romania poi non diede più sue notizie: si ritiene che sia fermato a Fiume.

8. Del Missier Raimondo di Buia partito 30 Dicembre 1912 col vapore «Decca d'Acsta» per Montevideo e poi non diede più sue notizie.

9. Vazzoler Agostino di Antonio da Pravidomini a Hulbach in Tirolo nel 1911 in una fornace dopo non diede più nessuna notizia.

L'Ufficio di Pontebba

ha aperto una succursale proprio vicinissimo al Ponte internazionale per maggior comodo degli emigranti che scendono o salgono alla stazione di Pontafel.

Come si vede il nostro ufficio Cambio fa di tutto per venir incontro ai desideri e bisogni dei nostri emigranti, auguriamoci che anche questi sentano il dovere di preferirlo anche per diminuire la passività di esercizio.

Nuove disposizioni sull'emigrazione dei minorenni fornaciai

Dal Commissariato dell'Emirazione sono state inviate ampie istruzioni ai sindaci circa le nuove norme adottate per l'emigrazione dei minorenni nelle fornaci.

Riguardano i minorenni dai 13 ai 17 anni e valgono per tutti i paesi d'Europa.

Anzitutto il rilascio dei passaporti è subordinato al contratto di lavoro. Un modulo di contratto di lavoro è stato compilato dal Commissariato stesso. Esso deve essere riempito e contenere la firma dell'imprenditore o arrotolatore, quella dei genitori o del tutore del minorenne, la dichiarazione del sindaco che l'imprenditore è persona solvibile e dà garanzie di moralità e infine il visto del sindaco. Questo contratto di lavoro redatto in tre copie va poi spedito, per il nulla osta al Console della giurisdizione in cui si trova la fornace.

Quando una coppia del contratto ritorna al Sindaco col relativo nulla osta, vien rilasciato il passaporto pel minorenne e solo allora ne è permesso l'espatrio.

Quando queste norme sono violate i minorenni sono fermati al confine o in ferrovia e rimpatriati e i colpevoli della tentata emigrazione clandestina denunciati al magistrato.

Sarà opportuno anche ricordare che i minorenni fornaciai non effettivamente accompagnati dai genitori dovranno essere muniti di passaporto in nome proprio. Non è più consentito che viaggino con passaporti intestati ai genitori o fratelli.

Ecco il modulo di *Contratto di lavoro* di cui il Segretariato ha fatta una edizione a stampa sulle norme dettate dal R. Commissariato:

Contratto del Lavoro

L'infrascritto.... (nome, cognome, paternità, luogo di domicilio in Italia) assume alla sua dipendenza... minorenne... col consenso dei genitori (o del tutore) de... medesimo, che anche qui firmano, per lavori sussidiari e dalle norme in vigore consentiti nell... fornac. della... qual... egli à la gestione per stagione.....

L'imprenditore anzidetto assicura al... minorenne lavoro per l'intera stagione di cui sopra, salvo il caso di forze maggiori, a sensi di legge, e poichè il minorenne ha l'età di anni... (indicare in tutte lettere ed in modo preciso l'età), non sarà occupato, giusta le norme vigenti in Baviera sul lavoro delle donne e dei minorenni, più di ore... (in tutte lettere) al giorno (1).

Il minorenne sarà retribuito, a decorrere dalla data in cui incomincerà a lavorare nell... fornac... soprannominat..., col salario mensile di marchi.... (indicare in tutte lettere l'ammontare del salario), che sarà pagato di mese in mese a... (al minorenne direttamente o ai genitori o tutore del medesimo) in... inviandolo, in questo caso, con uno dei mezzi meno costosi e più sicuri.

Dall'ammontare del salario mensile saranno detratte le piccole anticipazioni di denaro, che di settimana in settimana venissero eventualmente fatte.... minorenne e i contributi e le tasse che, in base alle leggi locali sono a carico dell'operaio in genere, e perciò anche dell... minorenne di cui si tratta.

Dall'ultimo mensile sarà detratto il costo del viaggio di rimpatrio del... minorenne, viaggio al quale provvederà l'imprenditore.

Con la paga sarà consegnato al... minorenne, o a chi per esso, un estratto del suo conto mensile per dare ed avere.

Oltre al salario... l... minorenne riceverà dall'imprenditore sottoscritto, durante l'intera stagione, il vitto tre volte al giorno, e l'alloggio, il tutto giusta la consuetudine e in conformità alle norme in vigore sul luogo.

Fatto a... addì... (data per intero e in tutte lettere).

Firma dell'imprenditore...
Firma dei genitori o del tutore del... minorenne...

Visto per conferma ed autenticazione delle firme di...
Si certifica altresì che l'imprenditore Sig... risulta di moralità... offre garanzie di mantenimento dei patti contrattuali.

(Data)... Il Sindaco.
Nulla osta a che il sig... assuma a servizio... l... minorenne...; giusta il sopradescripto contratto Il R. Console di...

Raccomandiamo caldamente a tutti i nostri corrispondenti ed amici di spiegare a quanti hanno interesse queste disposizioni nuove per modo che tutti ne

siano a conoscenza e siano inutili le lagnanze postume. Avvertiamo infine di diffondere il modulo di Contratto di Lavoro su esposto.

Energici e rigorosi provvedimenti saranno presi a carico di quei genitori i quali, come è accaduto in passato, per sottrarre i loro figli minorenni alle disposizioni in vigore, accompagnano i medesimi fino al confine ed ivi li consegnano agli arruolatori. Il contratto di lavoro è obbligatorio anche per i minorenni che emigrano in compagnia coi genitori.

La dichiarazione di visita medica pel libretto di lavoro deve essere di data recente perchè, diversamente, non sarà tenuto in alcun conto il libretto stesso.

Qualsiasi documento sostitutivo del passaporto e del libretto di lavoro sarà considerato nullo.

Il Segretariato, che si interessa vivamente alla sorte dei piccoli emigranti, rileva con piacere che il R. Commissariato prende a cuore questa parte dell'emigrazione friulana. Da tanti anni andiamo predicando che è necessario tutelare i deboli e vorremmo che gli amici delle buone iniziative ci aiutassero a svelare tutti gli abusi che si consumano in danno dei fanciulli emigranti. Noi ne potremmo fare oggetto di pubblicazioni giovevoli a formare quella coscienza e a sviluppare quel senso di responsabilità che manca ancora in troppi genitori e in troppi capi operai.

E su questo argomento annunciamo per il prossimo numero un articolo di Lodovico Zanini.

Le norme su esposte nei rapporti fra capi e minorenni addibiti ai lavori di fornaci stabiliscono che quando il contratto di lavoro debitamente steso su apposito modulo, firmato dal capo e dal genitore o tutore del minorenne; vistate dal sindaco, che dichiara essere il capo persona solvibile e di moralità buona, debba essere spedito al Console per ottenere il relativo nulla osta.

Nella pratica attuazione di questa riforma si è constatato che in alcuni casi il Console competente dopo pochi giorni rinvia al sindaco il contratto col nulla osta oppure non concedendolo con motivazione; in altri casi invece, purtroppo, il rinvio del contratto si fa attendere diverse settimane senza che si abbiano notizie precise in proposito.

Ora la stagione avanzata, il lavoro nelle fornaci per iniziarsi, l'urgenza da parte dei capi di sapere se potevano o meno Condurre in minorenni impegnati all'estero, la supposizione che i consoli avessero avuto in ritardo istruzioni in proposito, e soprattutto la considerazione che i capi e arruolatori erano ormai impegnati colle imprese estere dal gennaio scorso mentre le nuove provvidenze per minorenni sono recentissime, indussero il Segretariato dell'Emigrazione ad ascoltare i giusti lagni degli interessati e a rivolgersi al Commissariato per ottenere una provvisoria disposizione, almeno per quest'anno, mediante la quale fosse concessa l'emigrazione dei minorenni addetti alle fornaci senza il nulla osta del Console, quando questi soverchiamente ritardasse nel rilasciarlo.

Il Commissario annui alla richiesta e telegraficamente avvertiva il nostro Segretariato che in via provvisoria venivano concesse le facilitazioni domandate. Il Segretariato dispose immediatamente perchè a tutti i Municipi pervenisse il seguente manifesto all'uopo compilato.

Ai Signori Sindaci, Capi Fornaciai ed agli Emigranti!

Si avverte che in vista dei notevoli ritardi nel rinvio da parte di alcuni Consoli dei contratti di lavoro imposti, con recenti disposizioni fra i capi fornaciai e minorenni emigranti, il Segretariato dell'Emigrazione di Udine ha ottenuto dall'Autorità competente che in tali casi sia concesso, per quest'anno, l'emigrazione del minorenne senza il nulla osta del Console.

Occorre però che tre copie di ogni contratto stipulato, colla dichiarazione del Sindaco, siano presentate all'Ispettore dell'Emigrazione che ha il suo ufficio alla Stazione ferroviaria di Udine.

Udine, 11 aprile 1914.

La Commissione Esecutiva

Pertanto i capi fornaciai ed arruolatori che hanno inviato i contratti ai Consoli, senza ottenerne risposta, possono ottenere di poter condurre i minorenni all'estero purchè rifacciano i contratti in tre copie, e debitamente vistati dal Sindaco, li presentino all'Ispettore dell'Emigrazione in Udine alla Stazione ferroviaria.

Così pure i Sindaci che, dopo la pubblicazione del manifesto, mandarono e mandano a noi i contratti, sono pregati a rivolgersi direttamente all'Ispettore dell'Emigrazione — Stazione ferroviaria — Udine.

Emigranti!

Prima di partire per l'estero rinnovate la tessera per l'anno 1914 o dal corrispondente o inviando vaglia al nostro ufficio.

Non attendete a decidervi quando... non avrete più denari.

Per la via del poi, poi si va a casa di mai mai.

Se siete organizzati, e lo dovrete essere tutti, rammentatevi di porre in regola il vostro libretto o tessera interazionale col visto di partenza o presso la Sezione Edile più vicina o rivolgendovi al Segretariato dell'Emigrazione, Via della Posta n. 20, Udine.

Facciamo calda raccomandazione a tutti i corrispondenti di inviarci sollecitamente le bollette d'iscrizione dei soci. Molli non ce le hanno ancora spedite e quindi gli iscritti non hanno ricevuto il bollettino nell'anno in corso mentre è già uscito il quarto numero! Che si attende?

La sottoscrizione

pro Segretariato

| | |
|--|-------------------|
| | Riporto L. 365.40 |
| Varmo: | |
| Clozza Romolo I., Toson Vincenzo I., Toson Ugo | 30 2.30 |
| Tolmezzo: | |
| Cacitti Giovanni | 1.— |
| | Totale L. 368.70 |

Sezione di Cercivento.

E' morto il socio De Conti Giovanni a soli 23 anni di vita. Militare, nell'agosto scorso si recò a casa in licenza ammalato, e dopo lunghi mesi di sofferenze ha dovuto soccombere al morbo che non perdonò.

I funerali riuscirono solenni. I pochi emigranti ancora a casa accompagnarono, la salma all'ultima dimora con una votiva corona.

Il suo compagno d'armi Moro Gio. Batta di Sutrio con belle parole gli diede, sulla fossa, l'ultimo vale.

Alla memoria del povero e buono collega il rimpianto accorato, alla desolata famiglia le più vive condoglianze di fitti gli emigranti della Sezione del Segretariato di Cercivento. D. V. G.

Atti della Commissione Esecutiva.

Seduta del 4 aprile 1914. Presenti Di Fant, Cosattini, Zanini, Magnani, Franceschini, il direttore.

Si trattano alcuni argomenti di amministrazione interna, si prende atto della relazione sui servizi legali e dopo lunga discussione si stabilisce di riformare il servizio stesso nel senso che il consulente legale debba dedicare all'ufficio mezza giornata di lavoro coll'intera responsabilità del servizio. Tale riforma si determina debba esser compiuta entro due mesi.

Seduta del 18 aprile 1914. Presenti Franceschini, Zanini, Cella, Malusà sindaco, il direttore.

La seduta è dichiarata dererata.

Mercato del Lavoro

Stati Uniti. — La crisi di lavoro si aggrava. Le principali imprese ferroviarie procedono a riduzione di treni e di spese ed a licenziamenti in massa nei dipartimenti delle costruzioni, del movimento e della manutenzione. La Società di Pennsylvania licenzia 15.000 uomini; le linee dell'Est 10.000; la New York Central 25.000; migliaia e migliaia nelle linee ad est di Chicago ed in quelle a nord di Ohio.

Grave si mantiene pure la situazione nelle industrie siderurgica e montana.

Danimarca. — A Copenaghen ferve l'agitazione dei terrazzieri per il miglioramento di tariffe. E' quindi necessario che i terrazzieri friulani schivino questa piazza.

Germania. — A Berlino vi è la serrata dei lavoratori della pietra, a Jena sono boicottate le ditte che lavorano in pietra artificiale, a Oberkirch sciopero dei lavoratori della pietra.

Svizzera. — Si nota una grande esuberanza di mano d'opera nei lavori di galleria e ferroviari. L'emigrazione degli edili in Svizzera quest'anno supera e di molto i bisogni; per i nostri emigranti è bene consigliare di rivolgersi altrove.

Macedonia. — A richiesta di alcuni emigranti di Sutrio il Segretariato dell'Emigrazione di Udine ha assunto informazioni se fosse vero che fossero in corso o all'inizio grandi lavori a Serres. Dalle risposte avute risulta che i lavori di ricostruzione dell' città non sono stati ancora aggiudicati e che ciò non sarà fatto in breve, non essendo ancora completato il piano catastale della città.

A richiesta sempre di operai di Mogio il nostro ufficio ha assunto informazioni sulla costruzione del porto di Cavalla. Questi lavori non sono ancora iniziati.

A richiesta di operai di Mogio furono assunte informazioni circa la linea Guida-Pappapoli e risultò che sono stati affidata alla Compagnia francese di Battignolles a condizione di servirsi in preferenza di operai locali, tanto vero che alcuni impresari italiani recatisi a Salonico per ottenere lavori hanno dovuto ripartire senza nulla concludere. Del resto l'Ufficio del lavoro di Salonico occupa nei lavori della detta ferrovia i profughi greci provenienti dalla Tracia (Turchia Europea).

Da tutto ciò risulta che un'emigrazione nostra in Macedonia è sconsigliabile sia per le enormi difficoltà di trovar lavoro sia perchè si aggraverebbe su di essa la antipatia dell'elemento greco preminente nella regione.

Emigranti!

L'Ufficio di Cambio del Segretariato dell'Emigrazione di Pontebba è stato traslocato in Via Principale 99 presso la sede della Succursale della Cooperativa Carnica di Consumo.

Es o è esercito dalla « Cooperativa Carnica di Credito » sempre sotto il diretto controllo del Segretariato di Emigrazione. Siete invitati a ricorrere ad esso per il cambio della moneta e per consigli, tutela ad ogni sorta di vertenza.

Fate conoscere l'Ufficio di assistenza e cambio laico a tutti!

Dott. Ernesto Piemonte, responsabile

Udine — Tipografia Sociale